



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE CIVILE

Il giudice Cinzia Ferreri, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.07.2017 nel procedimento n. 956/2017 R.G ha emesso la seguente

ORDINANZA

con ricorso ex art. 44 D.lgs. n. 286/1998
cittadini stranieri extracomunitari, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo accertare la discriminazione posta in essere dalle amministrazioni convenute per avere determinato l'importo dovuto dai cittadini stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno in misura sproporzionata rispetto a quello richiesto al cittadino italiano per documenti di analoga natura; condannare le convenute al risarcimento dei danni conseguenti, da quantificare in misura corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto se il contributo fosse stato fissato in modo sproporzionato.

Costituitisi in giudizio il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito; nel merito hanno chiesto il rigetto delle avverse domande.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti.

Al riguardo è sufficiente richiamare l'art. 28, comma 2, D.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale le controversie in materia di discriminazione rientrano nella competenza del Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

Tale competenza, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, ha carattere funzionale ed esclusivo (Cass. 24419/2013).

Pertanto, poiché i ricorrenti hanno agito ex art. 44 D.lgs. n. 286/1998, la giurisdizione sulla controversia dagli stessi proposta appartiene senz'altro al giudice ordinario.

Nel merito il ricorso è fondata e deve essere accolto nei limiti che seguono.

Ai sensi del considerando 9, 10 e 18 della direttiva 2003/109, " le considerazioni economiche non dovrebbero essere un motivo per negare lo status di soggiornante di lungo periodo e non

sono considerate come un'interferenza con i pertinenti requisiti" (9); " occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l'esercizio del diritto di soggiorno" (10); " la determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro dell'Unione" (18).

L'art. 5, comma 2-ter D.lgs n. 286/1998 prevede che "la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di € 80,00 e un massimo di € 200,00 con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno...".

Il decreto 06.10.2011 fissava l'importo dei contributi da versare nel modo seguente: "a) € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) € 200,00 per il rilascio di permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 286/1998".

La Corte di Giustizia ha chiarito che gli stati membri possono subordinare il rilascio dei permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 al pagamento di contributi e che, nel fissare l'importo di tali contributi, essi dispongono di un margine discrezionale, precisando, peraltro, che il potere discrezionale concesso agli Stati membri non è illimitato: essi non possono, infatti, applicare una normativa nazionale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/109 e da privare questa del suo effetto utile (sent. Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C2012:243, punto 64 e 65).

Chiamata a decidere sul rinvio pregiudiziale del Tar Lazio, avente ad oggetto il D.M. 06.10.2011, (causa C-309/2014) la Corte di Giustizia ha affermato che in osservanza del principio di proporzionalità, il livello cui sono fissati i contributi per il rilascio dei permessi di soggiorno non deve avere né per scopo né per effetto di creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva 2003/109 nonché degli altri diritti che derivano dalla concessione di tale status, concludendo che "la direttiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone

ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima".

All'esito della decisione sul rinvio pregiudiziale, il Tar Lazio con sentenza del 24.05.2016, invocando il principio del c.d. effetto utile, ha annullato il D.M. 06.10.2011, limitatamente agli artt. 1, comma 1 - che fissava la misura dei contributi - e 2, commi 1, 2 e 3.

Ritiene questo giudice che le disposizioni illegittime di cui al D.M. 06.10.2011 si traducano in un atto dal contenuto discriminatorio.

In punto di diritto, appare opportuno ricordare che l'art. 43 D.lgs. 286/1998 definisce discriminatorio qualunque comportamento che - direttamente o indirettamente - abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. L'art. 2 D.lgs. 215/2003 stabilisce che "ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica".


Ebbene, nel caso in esame, con il DM 06.10.2011 è stata realizzata, in contrasto con il diritto comunitario, una disparità di trattamento del cittadino straniero rispetto al cittadino italiano.

I ricorrenti, cittadini stranieri, sono stati discriminati per motivi di nazionalità atteso che gli stessi - in quanto stranieri richiedenti il rinnovo del permesso di soggiorno - per ottenere il permesso di soggiorno, sono costretti a pagare una somma notevolmente superiore a quella pagata dagli italiani per usufruire di prestazioni dal contenuto analogo. In particolare, non è contestato che l'onere economico imposto al cittadino dello Stato terzo per ottenere il rilascio del titolo di soggiorno nel territorio nazionale risulti circa otto volte più elevato del costo per il rilascio di una carta d'identità nazionale.

In conclusione, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la discriminazione posta in essere dalle amministrazioni convenute nell'aver determinato, attraverso le disposizioni del D.M. 06.10.2011, l'importo del contributo a carico dei cittadini stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno in misura sproporzionata rispetto all'importo che è tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura.

I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della discriminazione.

La domanda, da qualificarsi in termini di richiesta di restituzione di somme indebitamente versate alla pubblica amministrazione, può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.



In assenza di specifici elementi (che spettava alla pubblica amministrazione provare, con particolare riferimento ai costi del servizio) e stante l'impossibilità di determinare in via giurisdizionale l'importo previsto per le tre tipologie di permessi di soggiorno (determinazione che rientra nella discrezionalità della p.a., da esercitare nei limiti tracciati dalla Corte di Giustizia e dalla presente decisione, così da esigere importi analoghi a quelli richiesti ai cittadini italiani per documenti di analoga natura), la domanda di restituzione va accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico, pari ad euro 27,50 (cfr. punti 9-13 della sentenza del 2.9.2015 della Corte di Giustizia) e quello versato dagli odierni ricorrenti.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni convenute devono essere condannate a restituire a [redacted] € 200,00, a [redacted] € 560,00, a [redacted] € 100,00, a [redacted] € 300,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo. le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

accerta e dichiara la discriminazione, nei confronti dei ricorrenti, posta in essere dalle amministrazioni resistenti, attraverso le disposizioni del DM 06.10.2011;

condanna le amministrazioni resistenti a restituire a [redacted] € 200,00, a [redacted] € 560,00; a [redacted] € 100,00, a [redacted] € 300,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;

condanna le amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.767,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Roberto Majorini.

Si comunichi.

Agrigento, 13.07.2017

IL CANCELLIERE
Agata COSENTINO

Il Giudice
Cinzia Ferreri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Agrigento, il 13/7/17

IL CANCELLIERE
Agata COSENTINO